Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

120/2016
Settembre/13/2016 (*)
Napoli 27 Settembre 2016

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n° 72/E del 2 settembre 2016, ha esplicitato il trattamento fiscale per le società che svolgono attività di servizi con monete virtuali.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.72/E del 02/09/2016, ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle società che svolgono attività di servizi relativi a monete virtuali.

L'Interpello

La Risoluzione *de qua*, è stata emessa a seguito di un interpello proposto da una società che vorrebbe svolgere **un'attività di servizi relativi con la moneta virtuale denominata *bitcoin*, eseguendo in nome e per conto della propria clientela, delle operazioni di acquisto e/o vendita della moneta virtuale.**

La nuova moneta virtuale

Il *bitcoin* è una tipologia di *criptovaluta* ovvero una moneta virtuale e viene utilizzata come moneta alternativa a quella tradizionale. Tali cosiddette *criptovalute* hanno due fondamentali caratteristiche:

• non hanno natura fisica ma, esclusivamente digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate non su supporto fisico bensì su dispositivi elettronici (id: smartphone), nei quali vengono conservate in “portafogli elettronici” (id. wallet);

• vengono emesse e funzionano solo grazie a dei codici crittografici e a dei complessi calcoli algoritmici.

Il trattamento fiscale

Con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative ai *bitcoin* e, in via generale, alle monete virtuali, con la Risoluzione in commento, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche in considerazione di quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza n. C-264/14 del 22 ottobre 2015, "*l’attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin, svolta in modo professionale ed abituale, costituisce una attività rilevante oltre agli effetti dell’IVA anche dell’Ires e dell’Irap.*"

Nel caso di specie, l’attività che la Società intende porre in essere, remunerata attraverso commissioni pari alla differenza tra l’importo corrisposto dal cliente che intende acquistare e/o vendere *bitcoin* e la migliore quotazione reperita dalla Società sul mercato, **deve essere considerata ai fini IVA come *prestazione di servizi esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 3), del D.P.R. n. 633/72.***

Mentre, ai fini della tassazione diretta del reddito conseguito, **la Società deve assoggettare alla normale imposizione i componenti di reddito derivanti dalla attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di *bitcoin*, naturalmente al netto dei relativi costi *inerenti* alla suddetta attività.**

Per valutare i *bitcoin* di cui la società dispone a fine esercizio occorre considerarne il valore normale, ovvero la loro quotazione in quel dato momento. ***Ex adverso*, per i clienti della Società, non vi è tassazione ai fini delle imposte sul reddito per coloro che detengono i *bitcoin* al di fuori di un’attività d’impresa**, in quanto, *le operazioni a pronti* (id: acquisti e/o vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa.

Resta ferma la facoltà dell'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo, di acquisire le liste della clientela per le opportune verifiche.
La Società intermediaria, pertanto, non è tenuta ad alcun adempimento da porre in essere come sostituto d'imposta.

Riepilogo

La tassazione dell'attività di acquisto e/o vendita di *bitcoin* ovvero qualsiasi altro tipo di moneta virtuale, in base ai chiarimenti rilasciati dall'Agenzia delle Entrate, viene riepilogata nella seguente tabella:

IVA	Prestazione di servizi esenti ex art. 10 D.P.R. 633/72
Imposte sui Redditi	Imponibili i componenti positivi dell'intermediazione al netto degli oneri sostenuti inerenti
Imposte sui Redditi	Nessuna tassazione laddove non esiste una finalità speculativa (Clienti della società di intermediazione)

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) **Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

ED / FC / FT